



Provincia di Bergamo



* R D C 1 6 0 0 0 0 0 5 9 *

DELIBERAZIONE DEL

COPIA

CONSIGLIO PROVINCIALE

Numero **59** / Reg. Delibere

Data **29/11/2016**

OGGETTO:

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI A SERVIZIO DEI COMUNI DELL'AREA VASTA DI BERGAMO (ART. 37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilasedici** del mese di **Novembre** il giorno **ventinove**, alle ore 14:35, nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

ROSSI MATTEO	Presidente	Presente
BOLANDRINI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BONOMELLI MAURO	Consigliere	Presente
BRUNI FEDERICA	Consigliere	Presente
CAPELLETTI ANDREA	Consigliere	Assente
GAFFORELLI GIANFRANCO	Consigliere	Presente
GANDOLFI PASQUALE GIOVANNI	Consigliere	Presente
GORI GIORGIO	Consigliere	Assente
LOBATI JONATHAN	Consigliere	Presente
LOCATELLI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
MASPER GIANFRANCO	Consigliere	Presente
MIGLIORATI ANGELO	Consigliere	Assente
MINETTI SANTO GIUSEPPE	Consigliere	Assente
TIRABOSCHI SONIA	Consigliere	Presente
TODESCHINI DEMIS	Consigliere	Assente
VALOTI GIORGIO	Consigliere	Presente
VERGALLI ALBERTO	Consigliere	Presente

Presenti N. 12

Assenti N. 5

Assume la Presidenza il Presidente **MATTEO ROSSI**.

Partecipa il Segretario Generale Dr. **ANTONIO SEBASTIANO PURCARO**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.



PROVINCIA DI BERGAMO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Servizio Contratti, appalti e stazione unica appaltante

Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo

MR/ASP.mcp

Il Relatore: Matteo Rossi

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI A SERVIZIO DEI COMUNI DELL’AREA VASTA DI BERGAMO (ART.37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016) – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l’art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2006 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”*;

che l’art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*;

che il comma 88 dell’articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *“La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”*;

PREMESSO inoltre che l'art.30 del T.U.E.L., approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo sopra richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

PREMESSO infine che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che la presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti all'area vasta di Bergamo;

VISTO lo schema di convenzione in oggetto, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;


VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, s.m.i., recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO lo statuto provinciale;

TUTTO ciò premesso e considerato,

SI PROPONE

1. Di ASSUMERE l'esercizio della funzione di stazione unica appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell'area vasta di Bergamo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, comma 4, decreto legislativo n.50/2016, e per l'effetto approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia e gli enti locali aderenti;
2. Di AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, della deliberata convenzione; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido.


IL DIRIGENTE
d. Antonio Sebastiano Purcaro

09 NOV. 2016

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO ED I COMUNI DI _____
PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER
L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI (ART.37, COMMA 4,
D.LVO N.50/2006).**

* * *

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____ presso il Palazzo della Provincia di Bergamo,

TRA

La Provincia di Bergamo, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Presidente pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto provinciale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

.....

PREMESSO

che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2006 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;

che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*;

che il comma 88 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;

che l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della presente convenzione, tutti ricompresi nell'area vasta di Bergamo, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso la Provincia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.37, comma 4, del decreto legislativo n.50/2016.

Con il presente atto i Comuni di _____ tutti ricompresi nell'area vasta di Bergamo, delegano alla Provincia di Bergamo, l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi.

Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e l'organizzazione e gestione delle procedure di gara, dall'indizione fino all'aggiudicazione e rimessione degli atti all'Ente associato per la stipula del contratto di appalto.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del d.lvo 50/2016, o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

La gestione associata riguarda le procedure di gara relative all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro.

Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione progetti, capitolati, piani di sicurezza, ecc..) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei disciplinari prestazionali, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell'indizione della gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
- la validazione del progetto;
- la redazione dello schema di bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito (sulla base dei bandi tipo predisposti dall'ANAC);
- la scelta del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice;
- l'adozione della determina a contrattare;
- l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- la stipula del contratto d'appalto e le acquisizioni documentali propedeutiche;
- l'affidamento della direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto e del coordinamento in fase di esecuzione;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, ovvero la verifica di conformità della fornitura o del servizio;
- le comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, per gli aspetti di competenza.

Art.2

La Provincia, a mezzo del proprio ufficio, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica lo schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente aderente rispetto ai bandi tipo emanati dall'ANAC, apportando, in collaborazione con l'ente aderente, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie (nelle more dell'emanazione dei bandi tipo da parte di ANAC la Provincia predispone e rende disponibili sul proprio sito schemi di bando, di disciplinari di gara e di lettere invito);
- nomina, tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e costituisce il seggio di gara in tutti gli altri casi;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- cura l'acquisizione del CIG;
- indice e celebra la gara (privilegiando la modalità di gara telematica);
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- cura la verifica dell'anomalia delle offerte, in collaborazione con il RUP;
- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva;
- provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo all'ente aderente per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);
- informa l'ente aderente dell'avvenuto decorso del termine di *stand still*;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente aderente assume a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ai commissari, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal medesimo Ente aderente.

Art.3

Le funzioni di Stazione Unica Appaltante sono svolte dalla Provincia di Bergamo.

Le funzioni di Responsabile della Stazione Unica Appaltante sono svolte da un dirigente dell'ente, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da un dipendente titolare di posizione organizzativa, preposto all'unità organizzativa competente in materia.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di appalti potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti aderenti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Provincia e l'ente interessato. In tal caso il contributo dovuto dall'ente a mente del successivo articolo 5 viene ridotto della metà.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.provincia.bergamo.it, per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica appalti@provincia.bergamo.it ed un indirizzo di posta elettronica certificata, nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Provincia per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

Al fine di un miglior esercizio della funzione è in facoltà della Provincia sviluppare accordi di collaborazione con altre provincie contermini.

Art. 4

Le procedure di gara si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente aderente comunica alla Stazione Unica Appaltante entro il 31.10 di ciascun anno i contratti di acquisto di beni e servizi in scadenza nell'esercizio successivo, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno successivo.

A tal fine gli enti aderenti si impegnano ad adottare entro il 15 ottobre di ciascun anno sia il programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio successivo e l'elenco annuale, sia il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, di cui al decreto legislativo n.50/2016, trasmettendone copia alla Provincia.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Provincia.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente aderente provvede a trasmettere alla Stazione Unica Appaltante la determinazione a contrattare adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara, unitamente al verbale di validazione del progetto.

La Stazione Unica Appaltante provvede, di norma, entro gg. 60 dalla ricezione della determina a contrattare e dei relativi atti e documenti ad avviare la procedura di gara, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Unitamente agli atti per avviare la procedura di gara ciascun ente aderente provvede a trasferire alla Stazione Unica Appaltante le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento della gara (spese per le pubblicazioni, contributo ANAC, eventuale compenso per commissari di gara ed il contributo di cui al successivo articolo).

Completata la procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione, a copia delle successive comunicazioni effettuate, ed al provvedimento di aggiudicazione, oltre alla nota di avvenuto decorso dello *stand still*, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Stazione Unica Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art.5

La Provincia provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione.

Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto dei Comuni previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Comune richiedente la gara.

Le somme dovute alla Provincia quale Stazione Appaltante da parte del Comune saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrattare.

L'ammontare delle somme dovute sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti percentuali:

FORNITURE E SERVIZI (E CONCESSIONI)

- 0,5% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - 0,25% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi di rilievo comunitario;
- fino ad un massimo di 5.000,00 euro;

LAVORI

- 0,5% sull'importo a base d'appalto per lavori fino a 1.000.000,00 euro;
 - 0,25% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre 1.000.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria;
 - 0,20% sull'importo a base d'appalto per lavori di rilievo comunitario;
- fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

Restano altresì a carico di ciascun ente le spese di pubblicazione, il contributo ANAC, e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il compenso da corrispondere ai commissari di gara.

Art.6

Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Stazione Unica Appaltante e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.

La Provincia si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, semprechè la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Provincia.

Art.7

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non è ammesso il recesso anticipato per i primi tre anni di validità della presente convenzione.

Art.8

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti all'Area Vasta di Bergamo.

Essa si perfeziona mediante l'invio, a cura del Capo dell'Amministrazione, di manifestazione di volontà in tal senso a tutti gli enti sottoscrittori, previa deliberazione consiliare o assembleare.

Art.9

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori del presente accordo, il Presidente della Provincia convoca incontri tra tutti gli enti aderenti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata.

Con particolare riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e di lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro, al fine di conseguire economie di scala, gli enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a contenere il numero delle procedure di acquisizione aggregando la relativa domanda.

Al tal fine il Responsabile della Stazione Unica Appaltante può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda.

E' sempre facoltà del Responsabile della Stazione Unica Appaltante, in caso di appalti di beni e servizi analoghi, procedere ad esperire un'unica gara, distinta per lotti, quante sono le domande pervenute dagli enti aderenti.

Art.10

Resta ferma la facoltà per gli enti sottoscrittori del presente accordo, laddove consentito dalla legge, di acquisire autonomamente beni e servizi, ivi comprese le manutenzioni di beni immobili, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o gestiti dal Soggetto Aggregatore di Regione Lombardia.

Sono altresì fatti salvi gli obblighi, e la facoltà, di adesione alle convenzioni quadro di cui all'art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 gestite dalla stessa CONSIP ed il ricorso al MEPA.

E' altresì fatta salva la possibilità di avvalersi di altra Centrale di Committenza.

Art.11

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro competente per legge.

Art.12

Per quanto non qui previsto si fa rinvio, alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi e concessioni.

Entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente aderente comunica alla Stazione Unica Appaltante i contratti di acquisto di beni e servizi o concessioni in scadenza nell'anno in corso, e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno.

Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, approvato e sottoscritto

09/11/16

OGGETTO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI A SERVIZIO DEI COMUNI DELL’AREA VASTA DI BERGAMO (ART.37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016) – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PARERI

♦ PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
CONTRARIO *

Il 7 novembre 2016

Il Dirigente
dr. Antonio Sebastiano Purcaro

♦ PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
CONTRARIO *

NULLA DA OSSERVARE
NON COMPORTA SPESA

Il 7 novembre 2016

Il responsabile di ragioneria

dr. Antonio Sebastiano Purcaro

* Se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito foglio da allegare alla presente proposta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 1, commi 55, della L. 56/2014;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile espresso sulla suddetta proposta di deliberazione a sensi dell'art. 49 del Tuel approvato con D.Lgs 267/2000;

SENTITI la relazione del Segretario Generale e l'intervento del Consigliere Masper, integralmente riportati nel resoconto della seduta;

VISTO l'esito della votazione annunciato dal Presidente;

Presenti n. 12 Consiglieri;

CON VOTI favorevoli 12 all'unanimità, espressi palesemente;

DELIBERA

1. Di **ASSUMERE** l'esercizio della funzione di stazione unica appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell'area vasta di Bergamo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016, e per l'effetto approvare l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia e gli enti locali aderenti;
2. Di **AUTORIZZARE** il Presidente alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'ente, della deliberata convenzione, con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to *MATTEO ROSSI*

Il Segretario Generale
F.to *Dr. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come da attestazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 267/2000 T.U.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U..

Bergamo, 1 DIC. 2016

Il Segretario Generale
F.to *Dr. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- a seguito di pubblicazione, decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo.

Bergamo, _____

Il Segretario Generale
F.to *Dr. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
composta da n. _____ pagine

Bergamo, _____



Provincia di Bergamo

SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

Tipologia del provvedimento	DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 59 2016
Oggetto del provvedimento	ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI A SERVIZIO DEI COMUNI DELL'AREA VASTA DI BERGAMO (ART.37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
Importo spesa prevista	
Modalità di scelta del contraente	
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	

Responsabile del Procedimento

Purcaro Antonio Sebastiano

tel. 035-387220

e-mail:segretario.generale@provincia.bergamo.it

Dirigente del Settore

Purcaro Antonio Sebastiano

tel. 035-387220

e-mail:segretario.generale@provincia.bergamo.it